



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato / IGOP  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)

*rif. DFP A n. 34503 del 19.5.2021*

OGGETTO: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale non dirigente annualità economica 2020.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto trasmessa con nota del 19 maggio scorso e acquisita al protocollo dfp n. 34503/2021, ai fini del controllo congiunto di cui all'art. 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Preliminarmente si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e delle finanze in cui viene dettagliatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento nel cui ambito si inquadra l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e, nello specifico, di quella dell'Appennino Meridionale.

Al riguardo, in particolare, nel condividere tutte le perplessità ivi manifestate, deve rilevarsi come la genericità del testo dell'ipotesi trasmessa e la mancanza di ulteriore documentazione a corredo, primo fra tutti l'accordo sindacale del 20.5.2020 (espressamente richiamato) e i contratti integrativi relativi alle precedenti annualità, non consentono di esprimere compiutamente un parere ai sensi dell'art. 40-*bis*, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in ordine alla conformità dell'accordo alle disposizioni di legge e del CCNL.

Cio posto, nel richiamare la circolare RGS n. 25 del 2012, secondo cui devono essere sottoposte a controllo tutti gli atti di contrattazione in qualunque modo siano essi denominati (cfr pag 3 della circolare), nelle more dei chiarimenti, della documentazione e degli approfondimenti richiesti, si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott.Valerio Talamo)



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IX

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0041240 A-  
del 21/06/2021



34305131

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 133270/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del: DFP 0034844-P-20/5/2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

OGGETTO: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - accordo integrativo relativo al personale non dirigente per l'annualità economica 2020.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso, ai fini del completamento della procedura di certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, l'ipotesi di accordo integrativo in oggetto, sottoscritto dall'Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in data 26/3/2021, corredata dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa nonché della positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al verbale n. 2 del 23/04/2021.

Con l'ipotesi in esame viene individuata una disponibilità complessiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, pari ad euro 1.672.535,25, specificando che l'importo di € 1.273.626,56, al netto delle risorse non disponibili alla contrattazione integrativa pari ad euro 399.241,62 (€ 210.647,86 come indennità di Ente a carico del fondo ed € 188.593,76 finalizzate alle PEO), sarà destinato alla performance individuale sulla base della metodologia di valutazione per i compensi incentivanti alla produttività di cui all'accordo sindacale del 20 maggio 2020. Tale accordo non risulta pervenuto tra la documentazione in esame.

Nell'ipotesi di accordo l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdB) avente una dotazione organica complessiva di 259 unità, rappresenta che il fondo risorse decentrate è stato costituito sulla base di indirizzi omogenei e condivisi con le altre quattro autorità di bacino (aventi una dotazione inferiore alle 200 unità), formalizzati nel protocollo n. 2267 sottoscritto in data 12/04/2019 e trasmesso all'amministrazione vigilante. Con tale protocollo è stata condivisa la metodologia di cui all'orientamento applicativo E.P.N.E. dell'ARAN n. 215, concernente le modalità per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori del personale degli enti di nuova istituzione.



Sulla base del predetto orientamento, analizzati i conti annuali degli enti pubblici non economici estratti dalla banca dati ARAN dei contratti decentrati 2017, è stato individuato proprio l'ARAN come ente avente equivalente dal punto di vista organizzativo e della consistenza di personale. Pertanto, è stato costituito il Fondo di parte stabile moltiplicando il valore medio pro-capite del trattamento accessorio riferito all'ARAN per l'anno 2017, pari a € 11.426,00, per il numero dei dipendenti presenti in servizio presso l'AdB nell'anno 2020 (143 unità), sommando altresì gli incrementi contrattuali di cui all'articolo 89, c. 5, del CCNL 2016/2018 (0,49% sul monte salari del 2015), individuati, sempre sulla base dei valori riportati nel conto annuale riferiti all'ARAN per il 2018, in un valore unitario pari a euro 218,69.

Nell'ambito della relazione tecnico-finanziaria, nel precisare che l'AdB è stata istituita quale nuovo ente il 13 giugno 2018 e che non risulta possibile verificare i limiti di spesa di cui alla vigente normativa, viene illustrata la costituzione del Fondo risorse decentrate anche per gli anni 2018 e 2019, i cui valori complessivi sono stati rispettivamente individuati, sulla base dei medesimi criteri innanzi illustrati, in euro 1.138.009,77 a fronte di 160 unità in servizio (il tutto rapportato a 202 giorni) ed in euro 1.863.724,56 (erroneamente indicato dall'AdB in euro 1.864.614,56) a fronte di 147 unità in servizio.

Al riguardo, ai fini di una compiuta valutazione, si ritiene necessario procedere preliminarmente all'individuazione del quadro normativo in cui si inseriscono le nuove Autorità di bacino distrettuali.

Con l'articolo 51 della legge n. 221/2015 – con il quale sono stati integralmente sostituiti gli artt. 63 e 64 del d. lgs. n. 152/2006 - sono state istituite, nei distretti idrografici individuati dal citato articolo 64, le nuove autorità di Bacino distrettuali, quali enti pubblici non economici, che sono subentrate, tra l'altro, nella titolarità dei contratti disciplinanti i rapporti di lavoro del personale delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989, ricadenti nei nuovi distretti. L'articolo 63, comma 3, ha stabilito che con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione e la pubblica amministrazione, fossero disciplinati l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse strumentali dalle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle nuove Autorità di Bacino distrettuali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 4, inoltre, nel demandare a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione delle unità di personale trasferite alle Autorità di bacino distrettuali e delle rispettive dotazioni organiche, ha previsto che ai dipendenti trasferiti sia mantenuto l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento con attribuzione di un *assegno ad personam*, per la differenza, laddove il trattamento economico di provenienza risulti più elevato.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 63, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006, è stato emanato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante modalità e criteri di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il quale, nel ribadire che la salvaguardia dell'organizzazione delle citate Autorità ex legge 183/99 e i relativi livelli occupazionali deve avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha stabilito all'articolo 8 l'inquadramento del personale proveniente dalle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali nei ruoli delle nuove Autorità di Bacino distrettuali, sulla base del CCNL – Funzioni Centrali – Sezione Enti pubblici non economici in luogo del CCNL degli enti locali.

Il DPCM 4/4/2018, emanato in attuazione di quanto previsto dal successivo comma 4, del medesimo articolo 63, ha provveduto all'individuazione e al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle AdB nonché a fissare le relative dotazioni organiche, prevedendo



all'articolo 6, quale disposizione transitoria, l'applicazione dell'articolo 9, comma 36, del 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ai fini delle nuove assunzioni.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si manifestano perplessità circa la metodologia adottata per la costituzione del fondo risorse decentrate, in quanto l'applicabilità delle disposizioni per gli enti di nuova istituzione sembrerebbe essere stata prevista nell'ambito del DPCM del 4 aprile 2018, al solo fine di agevolare le AdB ad assumere personale fino al raggiungimento del 60% della dotazione organica. Si osserva, infatti, che tali enti non sembrano potersi identificare pienamente quali enti di nuova istituzione, quanto piuttosto quali nuovi enti pubblici derivanti da un processo di trasformazione e di accorpamento di enti pubblici già esistenti e nell'ambito dei quali sono confluite le unità di personale di ruolo nonché le connesse risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, di cui alla legge previgente n. 183/1989 ricadenti nei nuovi cinque distretti. Va ribadito, peraltro, che il legislatore ha disposto, come già innanzi illustrato, l'invarianza finanziaria di tale intervento. Pertanto, non può ritenersi plausibile la mancanza assoluta di riferimenti storici per la costituzione del Fondo, quale presupposto necessario per l'utilizzo della metodologia di cui agli Orientamenti Applicativi n. 215 dettati da ARAN, atteso che il trattamento economico accessorio del personale, seppure con un CCNL differente, veniva erogato a carico di Fondi risorse decentrate già costituiti presso le ex Autorità di bacino.

Tutto ciò premesso, nel rinviare anche alle valutazioni di codesto Dipartimento, si ritiene che, laddove la predetta metodologia fosse ritenuta idonea al caso di specie, nel merito - ferma restando la necessità che ne venga dimostrata l'invarianza finanziaria prevista dalla Legge n. 221/2015 - si formulano le seguenti osservazioni.

In primis, non sono chiare le motivazioni per le quali è stato preso a riferimento il trattamento accessorio dell'ARAN per la determinazione del Fondo, atteso che il predetto ente non appare quale ente "*avente equivalente livello organizzativo come consistenza di personale*", la cui dotazione organica è pari 42 unità di personale a fronte delle 259 unità dell'Autorità in esame. Sul punto, nel ritenere necessario acquisire elementi utili circa gli altri enti presi a riferimento per la scelta finale, si rammenta che gli orientamenti applicativi in tema di enti di nuova istituzione dispongono, tra l'altro, che tali enti possano "*procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica*".

Riguardo alla costituzione dei Fondi per gli anni 2018, 2019 e 2020, si segnala che i dati del personale in servizio presi a riferimento, pari rispettivamente a 160, 147 e 143 unità, appaiono sovrastimati. Sul punto, si fa presente che, con particolare riguardo alla consistenza del 2018, a fronte di un contingente di personale non dirigenziale trasferito dalle ex Autorità di bacino, pari a 136 unità (cfr. Allegato 2 al DPCM 4/4/2018), l'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale, con nota n. 5171 del 7 maggio 2019, pervenuta a questo Dicastero nell'ambito dell'istruttoria del Piano assunzionale 2018, ha dichiarato che, a valle della ricognizione del personale in servizio e di quello in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di opzione, il numero dei presenti in servizio alla data della predetta nota, era di 118 unità di personale non dirigenziale, di cui 55 unità di categoria C e 63 unità di categoria B. Inoltre, dagli ultimi dati disponibili nel Conto annuale e trasmessi dall'Autorità emerge una consistenza di personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2019 pari a 128 unità (cfr. Tabella 1 del Conto annuale 2019).

Quanto al valore medio del trattamento economico accessorio preso a riferimento pari a euro 11.426 - a parte diversi refusi nel calcolo dei prodotti tra tale importo e le unità in servizio per gli anni 2018 e 2020 - occorre precisare se si tratta di un valore al lordo ovvero al netto degli oneri

riflessi a carico dell'Autorità e se lo stesso ricomprende anche l'indennità di ente, segnalando altresì la necessità di acquisire ogni utile elemento informativo circa il trattamento economico accessorio già percepito dal personale trasferito presso le ex Autorità di bacino di provenienza. Sul punto si segnala che sulla base dei dati trasmessi con la medesima nota sopra citata n. 5171/2019, l'AdB dell'Appennino Meridionale dichiarava un costo medio del trattamento economico accessorio pari a euro 9000 circa per il personale non dirigenziale, comprensivo dell'indennità di ente e al lordo degli oneri riflessi. Dal confronto dei predetti dati medi, sembrerebbe non essere rispettata l'invarianza finanziaria prescritta dalla sopra citata norma istitutiva.

Per quel che concerne le componenti variabili del Fondo risorse decentrate, si chiedono opportuni chiarimenti circa gli importi inseriti nei Fondi 2018 e 2019, pari rispettivamente a euro 92.322 ed euro 151.166, correlati all'articolo 76, comma 4, lettera g) del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, riguardante incrementi variabili del Fondo connessi all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione ovvero ad incrementi stabili delle dotazioni organiche. Nello specifico occorre rammentare che in tema di trattamento accessorio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (articolo 23, comma 2, del D. lgs n. 75/2017), fatta eccezione per gli incrementi previsti in deroga al predetto limite dall'articolo 11, comma 1, del d.l. 135/2018 e da eventuali interventi normativi di carattere speciale. Pertanto, in vigore delle suddette limitazioni, il Fondo può essere incrementato esclusivamente in relazione alle assunzioni del personale effettuate di anno in anno sulla base dell'art. 9, comma 36, del d.l. n. 78/2010, limitatamente al quinquennio ivi previsto, essendo preclusa la possibilità di aggiungere ulteriori risorse.

Per quel che riguarda le modalità di utilizzo, nel segnalare la carenza degli elementi pervenuti, si rappresenta la necessità di acquisire l'accordo sindacale del 20 maggio 2020 citato nell'ipotesi in esame (ovvero del 25 maggio 2020, come invece indicato nella Relazione tecnico-finanziaria), manifestando perplessità circa la destinazione di tutte le risorse del Fondo, al netto di quelle indisponibili alla contrattazione integrativa, interamente alla performance individuale disattendendo il disposto contrattuale di cui all'articolo 77 del CCNL Funzioni centrali.

Tanto premesso, ferme restando le valutazioni di codesto Dipartimento, per quanto di competenza, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame non possa avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

